

AVVISO PUBBLICO ITALIA

**Credito d'imposta per la formazione
del personale dipendente
Legge di Bilancio 2018**

Valido per tutti i settori

<p>Finalità</p>	<p>Ottenimento di un CREDITO D'IMPOSTA per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.</p> <p>Il credito d'imposta è un "bonus" il cui valore, una volta quantificato, potrà essere immediatamente compensato, e quindi monetizzato, attraverso F24, su oneri per imposte a qualsiasi titolo dovute dall'azienda (ad es. IVA, IRES, INPS, IRAP, ecc.) sino al concorso del suo valore totale.</p>
<p>Ambito territoriale</p>	<p>Nazionale.</p>
<p>Beneficiari</p>	<p>Imprese di qualsiasi dimensione, localizzate su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.</p>
<p>Interventi e spese agevolabili</p>	<p>Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) spese relative al personale dipendente discente nelle attività di formazione, aventi ad oggetto le materie rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal «Piano Nazionale Impresa 4.0»; b) eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. <p>Nello specifico, sono ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali.

<p>Entità dell'agevolazione</p>	<p>Credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, <u>limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo del contributo pari a 300.000,00 euro (comprese le spese di certificazione) per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.</u></p> <p>Inoltre il legale rappresentante dell'impresa dovrà rilasciare a ciascun dipendente la dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite o consolidate dal dipendente.</p>
<p>Modalità di accesso all'agevolazione</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. Sussistono pertanto obblighi di documentazione contabile certificata</p> <p>Sussiste infine l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.</p>
<p>Tempistiche di utilizzo</p>	<p>La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017. L'utilizzo in compensazione del credito è ammesso a partire dal periodo d'imposta 2019, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.</p>

KTP CONSULTING ROMA srl ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto **KTP CONSULTING ROMA srl** non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.